

Addì, 8 ottobre 2025, in Roma

VERBALE DI ACCORDO

TRA

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le Parti, nell'ottica di consolidare il sistema bilaterale e di rendere quanto più omogenee tutte le Casse Edili/Edilcasse nelle funzioni e nelle operatività, concordano che:

- a) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 ad adeguare il proprio statuto secondo le disposizioni della CNCE in modo da garantire l'effettiva pariteticità nella gestione;
- b) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per garantire la revisione dei bilanci secondo quanto stabilito nell'accordo del 1992 e dalle successive indicazioni della CNCE;
- c) ogni Cassa edile/Edilcassa dovrà provvedere ad inviare i bilanci con la relazione della società di revisione alla CNCE nei termini prescritti (entro 30 giorni dalla loro approvazione) come previsto anche dall'Allegato 9 del CCNL Ance Cooperative del 21 febbraio 2025 e dall'Allegato B-2025 del CCNL Artigianato del 20 Maggio 2025.

Premesso che:

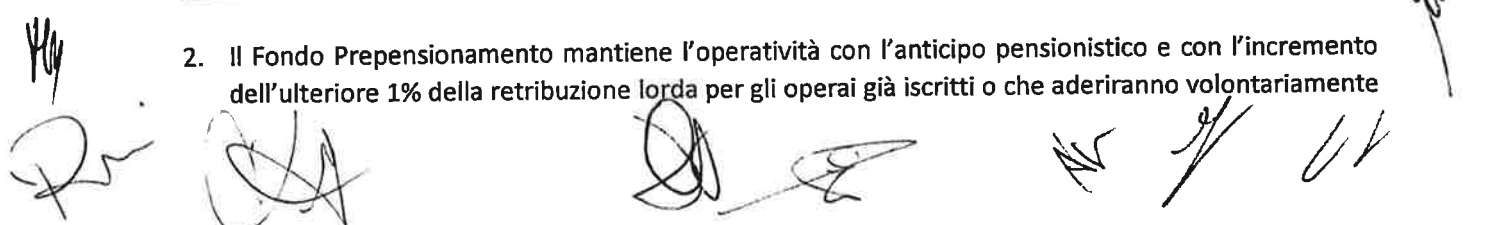
- 1) in considerazione dell'andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, con il presente accordo le Parti intendono definire un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l'utilizzo di strumenti e risorse del sistema bilaterale;
- 2) nell'ambito di tale piano, le parti intendono anche continuare a favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali (Prevedi, Previdenza Cooperativa);

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
PER LE IMPRESE (E RELATIVI LAVORATORI) CHE APPLICANO I CCNL SOTTOSCRITTI DALLE PARTI
NAZIONALI FIRMATARIE:

1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

FONDO PREPENSIONAMENTO

2. Il Fondo Prepensionamento mantiene l'operatività con l'anticipo pensionistico e con l'incremento dell'ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente



con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali citati in premessa, come da Verbale di Accordo del 21 Settembre 2023, e che si intendono rinnovati, con il presente accordo, dal 1 Gennaio 2027 al 31 Dicembre 2029, anche con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del Fondo Prepensionamento.

3. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse Edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 nel Fondo lavori usuranti, come previsto dai Ccnl vigenti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente.
4. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
5. Una volta individuate le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30 Settembre 2025, dell'ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro per prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie di seguito elencate. Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2027:

a) **SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DEGLI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO.**

Le Parti intendono conferire 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per una prestazione in autogestione, erogata dal Fondo stesso, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione, denominata "**SOSTEGNO STUDIO**", sosterrà tutto il percorso di studi dei beneficiari con una retta pari a 1.000 euro mensili, a partire dall'iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento (eventuale) del diploma di laurea (sia triennale che magistrale).

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti regolamento e modulistica per la richiesta della prestazione, in collaborazione con il Sanedil (denuncia di infortunio, certificato e atto di morte, stato di famiglia, documento di riconoscimento dell'operaio e dei figli beneficiari della prestazione, iscrizione annuale alla scuola/università, estratto esami sostenuti, ecc.).

- b) Le Parti intendono utilizzare ulteriori 15 milioni di euro per le seguenti due fattispecie, a ciascuna delle quali sono destinati quindi 7,5 milioni di euro per il biennio sopra indicato:

PRESTAZIONE STRAORDINARIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

Fermo restando quanto previsto da art.39 Ccnl Ance, art. 76 bis Ccnl Cooperative e art.30 Ccnl Artigiani, l'operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, presenterà una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi, in casi di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti con allegata la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia. Il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi, come individuato ogni anno dall'Inps, per la durata della predetta aspettativa. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CASA

Le Parti intendono sostenere il diritto all'abitare per tutti gli operai edili: a ciascun operaio edile che ne faccia richiesta, verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo, e/o al pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

6. Le Parti danno mandato alla Commissione di vigilanza istituita dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2023, di monitorare l'andamento finanziario del Fondo e la sua sostenibilità finanziaria, con l'impegno di verificare trimestralmente l'evoluzione dei contributi e delle prestazioni. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

FONDO NAZIONALE APE (FNAPE)

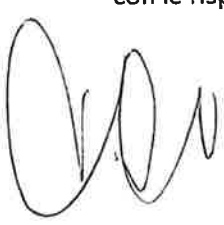
7. A decorrere dal 1° ottobre 2025 le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al Fnape, attualmente vigenti, sono ridotte del 15%, come da tabella allegata, che forma parte integrante del presente accordo.
8. Le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di luglio 2026 per monitorare l'andamento del Fondo.
9. Fatto salvo quanto concordato al punto che precede, restano fermi i precedenti accordi in materia.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

10. Ferme restando le prestazioni previste dal vigente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei vigenti Ccnl.
11. Le Parti si impegnano ad effettuare, con il supporto della CNCE, un monitoraggio annuale dell'andamento del suddetto Fondo in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

PREMIALITA' PER IMPRESE E LAVORATORI

12. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 9 del CCNL Ance/Cooperative e dagli Allegati A-2025 e B-2025 del CCNL Artigianato, le Casse Edili/Edilcasse territoriali quantificheranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal corrente anno 2025), le risorse disponibili, come individuate nei predetti Allegati, per l'erogazione, in ciascun anno Cassa Edile (a partire dal 2025/2026), di premialità rispettivamente per operai e imprese. Le Parti nazionali sottoscritte confermano e ribadiscono che tali premialità sono distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale e finanziate con le rispettive quote del contributo Cassa Edile.



13. Le suddette premialità per le imprese saranno riconosciute sulla base dei prerequisiti e requisiti di accesso stabiliti nei citati Allegati, mentre la determinazione dell'importo e delle relative modalità di riconoscimento è determinata, nel rispetto di quanto previsto dai medesimi Allegati e sulla base delle risorse disponibili, dagli Organi di Gestione della Cassa Edile/Edilcassa territoriale e/o, per il CCNL Artigianato, dalla contrattazione di 2° livello. Resta ferma, oltre alle predette premialità, la riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale, per le imprese che soddisfino almeno 2 dei parametri di cui alle lett. d), e), f) del paragrafo "Premialità imprese" del CCNL Ance/Cooperative e dei punti 4) o 6) del CCNL Artigianato previsti nei citati Allegati.

14. Le suddette premialità per gli operai, come stabilito nei citati Allegati, saranno riconosciute sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali territoriali. Resta fermo che, in assenza di specifica previsione entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal corrente anno 2025), le relative risorse andranno a incrementare, già dall'anno Cassa Edile 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026, le prestazioni finanziate con la rispettiva quota (0,45%) del contributo Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ANAEPA
CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAA/EDILIZIA

LEGACOOP

PRODUZIONE & SERVIZI

CONFCOOPERATIVE

LAVORO E SERVIZI

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL